

Codice A1501A

D.D. 4 luglio 2016, n. 422

Servizio di controllo in ufficio e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico-tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione professionale e lavoro finanziate dalla Direzione IFPL e co- finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Procedura aperta. CIG N. 5969813D85. Deroga all'art. 6bis del D.Lgs. 163/2006.

Premesso che

1. in data 21/5/2014 con deliberazione n. 59-7650 la Giunta Regionale disponeva l'Atto di indirizzo per la realizzazione del servizio di controllo in ufficio e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico-tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione professionale e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, importo a base di gara Euro 4.290.000,00, tale atto, tra l'altro, dava mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro di avviare le procedure per l'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l'incarico;
2. con determinazione n. 438 del 18/6/2014 veniva disposto:
 - a. di avviare le procedure per l'aggiudicazione del servizio:
 - ✓ di controllo in ufficio e in loco degli aspetti amministrativi, finanziari e fisico tecnici delle operazioni relative all'attuazione degli interventi in materia di formazione e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro e cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;
 - ✓ di consulenza contabile e/o fiscale funzionale all'attività di controllo sopra citata;
 - b. di approvare il Progetto di servizio ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010,
 - c. di demandare alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, l'incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti l'espletamento della gara di appalto, ivi compresa la predisposizione del bando e del disciplinare di gara;
 - d. che la spesa del progetto era di **€. 4.290.000,00** oltre IVA importo a base di gara, di cui **€.3.489.200,00 o.f.c** (€. 2.860.000,00 più €. 629,20 iva) per il contratto iniziale e **€. 1.430.000,00** per l'eventuale ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06, Dir. 2004/18/CE per un massimo di 24 mesi; tale spesa avrebbe trovato copertura finanziaria nel limite delle risorse previste con D.G.R. 59-7650 del 21/5/2014;
3. con determinazione n. 641 del 14/10/2014 veniva integrata la determinazione n. 434 del 18/6/2015 con l'indicazione che i soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e devono dimostrare a pena di esclusione il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica fatturato nel triennio 2011-2012-2013 per servizi/progetti analoghi all'oggetto dell'affidamento nell'ambito della programmazione del FSE relativo al periodo 2007/2013, di importo complessivo non inferiore € 1.400.000,00 I.V.A. esclusa;
4. con nota prot. 6664/A13060 del 3/6/2015 il Settore attività negoziate e contrattuale –espropri e-usi civici (oggi denominato Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi civici) comunicava alla Direzione Formazione Professionale (oggi denominata Direzione Coesione Sociale) che il giorno 28/5/2015 aveva aggiudicato, in via provvisoria, la fornitura in oggetto all'ATI MAZARS Spa-PROTIVITI per un importo complessivo pari a €. 2.459.600,00;
5. con nota prot. n. 29141/15050 del 22/6/2015 il responsabile del progetto manifestava il permanere dell'interesse all'aggiudicazione della gara;
6. con nota pervenuta all'amministrazione in data 31/8/2015 (ns.prot. 35446/15017) la società MAZARS Spa comunicava la cessione del ramo di azienda alla Società BDO, specificando che l'oggetto del cessione ricomprendeva anche il servizio indicato in oggetto;

7. in data 21/10/2015 ticket 2015102088015996, con riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'Anac dichiarava l'impossibilità della Dr.ssa Erminia Garofalo di subentrare in qualità di RUP al Dr. Coccolo, nel frattempo andato in pensione, subentro necessario per procedere ai sensi dell'art. 6 bis all'acquisizione dei documenti comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara indicata in oggetto;
8. in data 22/2/2016 la Dr.ssa Erminia Garofalo acquisiva il profilo di RUP della gara menzionata subentrando al Dr. Coccolo;
9. in data 24/2/2016 l'amministrazione, verificato che Banca dati nazionale dei contratti pubblici (procedura AVCPASS) non consentiva "l'acquisizione partecipante" della società BDO nonostante che tale società avesse acquisto regolare "passoe" n. 5646-6118-7685-2974, inviava attraverso il Contact Center nota prot. 5648/1501° del 24/2/2016 ticket.2016022488021066 ; con tale nota veniva richiesto lo sblocco della menzionata procedura informatica;
10. non pervenendo risposta alla citata nota l'amministrazione procedeva a ripetuti solleciti che generavano i seguenti ticket: 2016030188016498 – 2016032188006345 – 2016030788006372 – 2016022388003944;
11. non pervenendo risposta neppure ai solleciti sopra descritti l'amministrazione inviava al protocollo ANAC, via pec, la nota prot. 18623/1501° del 19/3/2015 con cui l'amministrazione sollecitava lo sblocco della procedura informatica; tale nota veniva acquisita dall'Anac con protocollo n. 81174 del 20/5/2016;
12. non pervenendo risposta neppure alla predetta nota, in data 9/6/2016 il R.u.p., Dr.ssa Erminia Garofalo, individuato nell'organigramma dell'Anac il Dirigente dell'ufficio sistemi informativi Dr. Francesco Vargiu, inviava all'indirizzo mail di quest'ultimo uesi@anticorruzione.it, la richiesta di un riscontro alla nota del 24/2/2016 di cui al punto 9;
13. in data 14/06/2016 perveniva nota della BDO che, denunciava ripercussioni negative sull'investimento in risorse umane fatto per l'esecuzione del contratto relativo alla gara provvisoriamente aggiudicata, a causa dei ritardi nella conclusione del procedimento di gara.

Visto

L'art. 6 bis del D.Lgs,163/2006 che dispone "Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82",

Verificato

in ragione di quanto sopra rappresentato, la totale assenza di riscontro dell'Anac alla richiesta dell'amministrazione di consentire di utilizzare Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che tale Banca dati risulta tutt'ora bloccata e non consente di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario della BDO per la partecipazione alla procedura della gara indicata in oggetto.

Considerato che

la mancata conclusione della gara indicata in oggetto comporta grave danno per l'amministrazione scrivente perché l'impossibilità di acquisire ed utilizzare il servizio appaltato impedisce all'amministrazione di realizzare il controllo di ammissibilità della spesa degli affidatari dei servizi

co-finanziati dal FSE conseguentemente preclude a questi di ricevere il rimborso delle spese sostenute, fatto che impedisce ai menzionati operatori di continuare ad erogare i servizi menzionati; la realizzazione di azioni finalizzate alla realizzazione delle misure di politiche attive del lavoro rappresenta un servizio pubblico di cui l'amministrazione regionale deve garantire l'erogazione senza soluzione di continuità.

Considerato altresì il danno denunciato dall'appaltatore in ragione del ridimensionamento del numero di risorse umane, rispetto a quelle programmate in sede di aggiudicazione provvisoria, causato dal protrarsi degli adempimenti relativi alla gara in oggetto.

Considerato congruo il numero di richieste fatte dall'amministrazione per consentire l'utilizzo Banca dati nazionale dei contratti pubblici nonché il tempo di attesa di una risposta dell'Anac.

Ritenuto che la mancata acquisizione della documentazione, richiesta dall'art. 38 del D.lgs. 163/2009 per concludere la gara indicata in oggetto, causata dal blocco del sistema informativo gestito dall'Anac, viola l'art. 1 comma 1 della L. 241/1990 che dispone che l'azione amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge e deve essere retta dai criteri di economicità e di efficacia.

Ritenuto di porre rimedio alla mancata acquisizione di documenti sopra descritta derogando la disposizione di cui all'art. 6bis del D.Lgs. 163/2006, nella parte in cui prescrive l'acquisizione **esclusivamente** attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei documenti comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice degli Appalti.

Ritenuto pertanto di ottenere le predette informazioni attraverso acquisizione diretta dalle autorità competenti dei documenti di cui al medesimo art. 6 bis con le modalità utilizzate prima del 1° gennaio 2013, data entrata in vigore obbligo dell'acquisizione, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, dei documenti comprovanti i requisiti dell'appaltatore.

Tutto ciò premesso,

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB100 CLASS 001.030.070 del 07/02/2013

LA DIRIGENTE

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

DETERMINA

- di porre rimedio alla mancata acquisizione di documenti sopra descritta derogando la disposizione di cui all'art. 6bis del D.Lgs, 163/2006, nella parte in cui prescrive l'acquisizione **esclusivamente** attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei documenti comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice degli Appalti;
- di ottenere le predette informazioni attraverso acquisizione diretta dalle autorità competenti dei documenti di cui al medesimo art. 6 bis con le modalità utilizzate prima del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore dell'obbligo di acquisizione, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, dei documenti comprovanti i requisiti dell'appaltatore;
- di comunicare il presente provvedimento al Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi civici per la realizzazione di quanto di competenza;
- di comunicare, via pec, la presente determinazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Società BDO Spa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto” e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Erminia Garofalo